

**CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA NR. \_\_\_\_\_**
**DOCUMENTO DI SINTESI**

<i>DIRITTO ALLA PROVVISORIE</i>	Il diritto alla provvigione maturerà al momento dell'intervenuto parere positivo del Finanziatore alla concessione del Finanziamento
<i>PROVVIGIONE A FAVORE DEL MEDIATORE</i>	A carico del Cliente, una somma pari al [•]% sull'importo del Finanziamento stesso. La medesima provvigione, sarà dovuta anche quando il Cliente avrà accettato un finanziamento di importo eventualmente maggiore o minore di quello richiesto e/o a condizioni diverse da quelle sopraindicate o avrà rifiutato, per qualsiasi motivo, la conclusione del finanziamento approvato dalla banca e/o intermediario
<i>FIXED FEE</i>	In ogni caso sarà dovuta una <i>fixed fee</i> di € [•] fatturabile in via anticipata al momento della stipula del presente contratto ed ulteriori € [•] alla consegna della documentazione di propedeutica all'istruttoria bancaria elaborata dal Mediatore allo scopo di incrementare le probabilità di ottenere parere positivo del Finanziatore alla concessione del Finanziamento
<i>RETAINER FEE</i>	In ogni caso sarà dovuta una <i>retainer fee</i> di € [•] fatturabile in via anticipata al momento della consegna della documentazione di propedeutica all'istruttoria bancaria elaborata dal Mediatore allo scopo di incrementare le probabilità di ottenere parere positivo del Finanziatore alla concessione del Finanziamento ed ulteriori € [•] ogni [30] giorni calendariali successivi per un massimo totale di [•] addebiti addizionali. Tali commissioni verranno decurtate dalla provvigione, qualora questa sia dovuta
<i>PENALE</i>	A titolo di penale una somma pari a € [•], fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore ex art. 1382 c.c., nei seguenti casi: (i) il Cliente non comunichi o non consegni i Dati richiesti dal Mediatore, (ii) il Cliente comunichi o consegni dati falsi, contraffatti o incompleti, (iii) venga violato da parte del Cliente l'obbligo di esclusiva ove previsto dal Contratto di Mediazione o rinunciato prima della scadenza del contratto di mediazione, nel caso di contratto irrevocabile, (iv) il Cliente abbia falsamente dichiarato di non aver in corso alcun altro contratto di mediazione creditizia o (v) abbia rinunciato al finanziamento prima del completamento dell'iter d'approvazione da parte dell'Istituto di credito o finanziatore. In tali casi, il Cliente dovrà corrispondere al Mediatore il rimborso di tutte le spese da questo sostenute e una penale nella misura massima indicata nel foglio informativo, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore, in conformità all'articolo 1382 del Codice civile.
<i>SPESE</i>	A carico del Cliente in via esclusiva indipendentemente dalla conclusione del contratto: spese di istruttoria nella misura massima indicata nel Foglio Informativo; le spese documentate relative a servizi postali, bolli, visure ecc. e connesse alla modalità di offerta fuori sede o all'utilizzazione di tecniche di comunicazione a distanza, fino all'importo massimo indicato nel Foglio Informativo; le spese di trasferta, inclusi i rimborsi chilometrici per le trasferte sostenute dal personale del Mediatore nelle modalità di calcolo e nell'importo massimo indicato nel Foglio Informativo
<i>DURATA DEL CONTRATTO ED IRREVOCABILITA'</i>	[6] mesi. L'incarico è irrevocabile per tutta la durata del contratto/revocabile con 60 giorni di preavviso. Nel caso in cui l'erogazione del finanziamento, oggetto del presente contratto, si protragga oltre il termine contrattuale per motivi non imputabili al mediatore creditizio o il soggetto erogante abbia provveduto a liquidare il finanziamento ottenuto attraverso l'intervento del mediatore creditizio successivamente alla scadenza del contratto di mediazione, non cesserà l'obbligo di remunerazione e del rispetto degli obblighi derivanti dal "mandato di mediazione" da parte del cliente verso il mediatore stesso per l'attività prestata di mediazione creditizia
<i>DIRITTO DI ESCLUSIVA</i>	L'incarico di mediazione viene conferito dal Cliente senza esclusiva/con esclusiva a favore del Mediatore Creditizio per tutta la durata del contratto
<i>DIRITTO DI RECESSO</i>	Qualora si ravvisi tramite analisi condivisa con il cliente l'assenza dei requisiti di sostenibilità economico-finanziaria e bancabilità dell'operazione, il Mediatore potrà recedere senza preavviso con sola comunicazione scritta
<i>FORO COMPETENTE</i>	Nel caso di insorgenza di controversie sarà competente in via esclusiva il Foro di Padova

**CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA NR. \_\_\_\_\_**Tra le **"Parti"**:il **"Cliente"**:

Ragione sociale: \_\_\_\_\_

Codice Fiscale e Partita Iva: \_\_\_\_\_

Indirizzo: \_\_\_\_\_

Telefono fisso: \_\_\_\_\_

Tel. Cellulare: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Nella persona del suo legale rappresentante, \_\_\_\_\_

e

il **"Mediatore"**

**Sinloc MC Srl Società di Mediazione Creditizia**, con sede legale in via Trieste, 1/A 35121 Padova (PD) e sede operativa in via Gozzi, 2/G 35131 Padova (PD), codice fiscale e partita IVA n. 02921640245, iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di Padova con il n. PD-457741, iscritta nell'Elenco tenuto dall'Organismo di cui all'art. 128-undicies TUB al n. M419 del 25/10/2017, in persona del Presidente dott. Vittorino Bombonato, munito degli idonei poteri per la conclusione del presente Accordo.

**PREMESSO CHE**

- a) Il Cliente è interessato a ricercare un finanziamento avente le caratteristiche di cui al successivo art. 2 ("**Finanziamento**") e, a tal fine, intende avvalersi dell'attività di mediazione creditizia svolta dal Mediatore;
- b) La mediazione creditizia consiste nella messa in relazione di banche o intermediari finanziari con la Clientela, al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e l'attività di consulenza costituisce parte integrante del servizio di mediazione creditizia;
- c) Il Mediatore è in possesso di tutti i requisiti, dei mezzi, dell'esperienza e dell'organizzazione per svolgere attività di mediazione creditizia;
- d) Il Mediatore è interessato a svolgere l'attività di mediazione creditizia a favore del Cliente.

**TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:****Articolo 1 – Premesse e allegati****1.**Le Premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente contratto (il "Contratto").**Articolo 2 – Oggetto**

**2.1** Il Cliente conferisce al Mediatore, che accetta, l'incarico di metterlo in relazione con gli istituti di credito, le banche e gli altri intermediari finanziari (i "**Finanziatori**"), potenzialmente disposti ad erogare il Finanziamento, avente le caratteristiche seguenti e di assisterlo nella negoziazione con i Finanziatori medesimi.

- Tipologia di Finanziamento: \_\_\_\_\_
- Capitale richiesto: \_\_\_\_\_
- Scopo del Finanziamento: \_\_\_\_\_

Il Cliente dichiara di appartenere alla categoria di:

Clientela al Dettaglio

Clientela Corporate

Rientrano nella "Clientela al Dettaglio" le seguenti categorie: i consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le imprese che occupano meno di 10 addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

**[2.2** Il Mediatore si impegna a svolgere le seguenti attività di elaborazione della documentazione propedeutica all'istruttoria bancaria allo scopo di incrementare le probabilità di ottenere parere positivo del Finanziatore alla concessione del Finanziamento:

AMBITO		ATTIVITÀ
<b>1</b>	<b>Analisi della situazione aziendale e predisposizione dell'information memorandum</b>	1. Analisi e mappatura della situazione aziendale (commesse, altri contratti attivi e passivi, rapporti finanziari) 2. Rielaborazione del PEF di impresa e analisi della capacità restitutoria 3. Analisi di sensitività su diversi scenari legati alle <i>assumptions</i> progettuali correnti 4. Condivisione con il Cliente e validazione del PEF 5. Redazione di un <i>information memorandum</i> idoneo alla presentazione dell'iniziativa agli enti finanziatori
<b>Delivery</b>		<b>Invio al Committente di:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Piano Economico-Finanziario dell'iniziativa</b></li> <li>▪ <b>Info-memo per gli istituti di credito</b></li> </ul>

A far data dalla ricezione da parte del Mediatore del completo set informativo di pratica, le attività saranno svolte con le seguenti tempistiche:

- Ambito 1: entro [•] gg lavorativi

Resta inteso che se e solo se le analisi previste da tale attività metteranno in luce la sussistenza delle condizioni per la sostenibilità economico-finanziaria dell'operazione e per la bancabilità della stessa sulla base delle comuni prassi di valutazione applicate dagli istituti bancari, nonché se e solo se le dichiarazioni da rendersi secondo quanto previsto agli artt. 4.1 e 4.2 mostreranno un quadro di generale affidabilità bancaria degli attori coinvolti, allora il Mediatore darà corso alle attività di cui all'art. 2.1 che precede.]

### **Articolo 3 – Modalità di esecuzione dell'incarico ed esclusiva**

**3.1** Il Mediatore svolgerà l'attività prevista nel Contratto in piena dipendenza ed autonomia, senza essere legato al Cliente da alcun rapporto di subordinazione, dipendenza, rappresentanza e per lo svolgimento dell'incarico potrà avvalersi di collaboratori regolarmente iscritti in OAM.

**3.2** Le attività previste per lo svolgimento del presente incarico (contratto di mediazione) verranno svolte in co-mediazione con \_\_\_\_\_ iscritto negli elenchi OAM al nr. M\_\_\_\_\_, senza alcun aggravio di costi per il Cliente.

**3.3** Le parti pattuiscono che l'incarico è conferito senza diritto di esclusiva a favore del Mediatore/con diritto di esclusiva a favore del Mediatore. Il Mediatore resterà l'unico soggetto autorizzato a svolgere l'attività di mediazione creditizia a favore del Cliente il quale si impegna, per tutta la durata del contratto, a non conferire ad altro soggetto un analogo incarico di mediazione creditizia né ad agire in proprio per il reperimento del Finanziamento.

**3.4** Il Mediatore è autorizzato a ricercare e selezionare i Finanziatori che potrebbero essere disponibili a concedere il Finanziamento a favore del Cliente, a raccogliere la richiesta di Finanziamento sottoscritta dal Cliente, a svolgere una prima istruttoria al fine della concessione del Finanziamento e ad inoltrare la richiesta di Finanziamento al Finanziatore.

**3.5** Il Mediatore Creditizio potrà rivolgersi a banche e/o intermediari finanziari con i quali intrattiene un rapporto di collaborazione stipulato in virtù di precisi accordi distributivi (operatività "in convenzione"), oppure rivolgersi liberamente a banche e/o intermediari con le quali siano state concordate solo modalità di comunicazione di oneri eventualmente a carico del cliente e che andranno inseriti nel calcolo del TAEG (operatività "fuori convenzione"). Gli estremi delle banche/finanziarie alle quali il mediatore creditizio potrà rivolgersi per espletare l'incarico assegnato, sono rilevabili nel foglio informativo del Mediatore già consegnato al cliente. Nel caso di operatività "in convenzione" l'attività del Mediatore creditizio potrebbe essere esercitata in conflitto di interessi. Il Mediatore Creditizio potrà ricevere commissioni o altre somme dal finanziatore per l'attività prestata in relazione al contratto di credito: qualora l'importo non fosse al momento noto, il Cliente riceverà comunicazione dell'importo effettivo entro la data di erogazione del finanziamento

**3.6** Il Mediatore Creditizio non assume alcun obbligo di garanzia in ordine alla concreta concessione ed erogazione del finanziamento, ai tempi e alle modalità di approvazione delle richieste di finanziamento e all'entità delle spese d'istruttoria applicate dai singoli Istituti di Credito mutuanti. Le trattative per la definizione del Finanziamento sono di esclusiva competenza delle banche e degli intermediari finanziari e, pertanto, qualora il Finanziamento non fosse erogato, in tutto o in parte, il Cliente non potrà lamentare, eccepire o vantare alcuna ragione di indennizzo, danno o quant'altro nei confronti del Mediatore ed il Mediatore non sarà tenuto a comunicargli, né genericamente né specificamente, le motivazioni del diniego, fatti salvi eventuali obblighi di comunicazione a carico delle banche e/o intermediari finanziari.

**3.7** Il Mediatore non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile di eventuali inadempimenti od omissioni di qualsiasi genere imputabili al Finanziatore, verificatisi nel corso dell'istruttoria e/o successivamente all'eventuale deliberazione e erogazione del finanziamento.

#### **Articolo 4 – Obblighi e dichiarazioni del Cliente**

##### **4.1** Il Cliente s'impegna

- a consegnare al Mediatore la propria documentazione anagrafica, patrimoniale e reddituale, nonché a comunicare e consegnare tutti i dati, le informazioni e la documentazione (i c.d. "dati") che il Mediatore riterrà necessari per l'istruttoria della pratica (quale, ad esempio, la documentazione comprovante la tipologia di lavoro esercitato, la capacità reddituale e la capacità di rimborso del Finanziamento eventualmente erogato). Il Cliente dichiara sin da ora che i dati comunicati e/o consegnati al Mediatore sono veritieri, corretti, completi e manleva il Mediatore da qualsiasi azione, domanda o richiesta che possa essere avanzata nei confronti del Mediatore stesso a causa della errata, falsa o incompleta fornitura degli stessi. Il Cliente autorizza, inoltre, il Mediatore a consegnare e comunicare i dati ai Finanziatori cui il Cliente si rivolgerà per richiedere il Finanziamento;
- ad essere disponibile a compiere quegli atti che si rendessero necessari per la conclusione dell'affare (es. domande, presentazione dei documenti richiesti dal Finanziatore, sottoscrizioni, garanzie);
- a comunicare immediatamente al Mediatore qualsiasi variazione della propria posizione economica/patrimoniale e/o notizia idonea a compromettere e/o precludere l'accesso al credito o a modificare la propria capacità di adempiere alle obbligazioni.

#### **4.2 Il Cliente dichiara:**

- di non aver in corso alcun altro contratto di mediazione creditizia, avente il medesimo oggetto del presente incarico;
  - di non essere in palese stato di bisogno, di non avere pratiche di finanziamento in sofferenza, di non avere sconfinamenti di fidi bancari, di non avere rate di finanziamento insolte e/o pagate in ritardo, di non essere a conoscenza di essere stato segnalato come cattivo pagatore (anche in qualità di garante di tali soggetti) nelle Banche Dati a cui hanno accesso gli enti eroganti, di non aver subito protesti, pignoramenti, sequestri, procedure concorsuali, rientri coatti di fidi bancari, di non possedere beni gravati da ipoteche giudiziali e/o legali;
  - di avere a carico proprio, a carico di società collegate, a carico dei propri amministratori e/o legali rappresentanti ovvero di società ove questi hanno o hanno avuto analoghi poteri
- le seguenti situazioni pregiudizievoli, inclusi eventuali protesti, procedure concorsuali e/o esecutive passate o in corso, ipoteche, pignoramenti o altre iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli insistenti su beni di cui abbia la proprietà o rispetto ai quali sia titolare di altri diritti reali:

---

---

---

### **Articolo 5 – Obblighi del Mediatore**

**5.1** Il Mediatore si impegna a svolgere l'attività oggetto del Contratto con diligenza, correttezza e buona fede e nel rispetto della normativa in materia di trasparenza.

**5.2** Il Mediatore si impegna a comunicare al Cliente, in conformità dell'articolo 1759 del codice civile, le circostanze a lui note relative alla valutazione e alla sicurezza del Finanziamento, che possono influire sulla richiesta e sull'erogazione del Finanziamento; nonché a comunicare al Cliente, entro un tempo ragionevole, l'accettazione ovvero il rifiuto del Finanziatore ad erogare il Finanziamento.

**5.3** Il Mediatore, i suoi collaboratori e dipendenti si impegnano a garantire il segreto professionale ed a trattare con la massima riservatezza e nelle forme di legge tutte le notizie, i dati e le informazioni di cui siano venuti a conoscenza durante l'espletamento del presente mandato.

## **Articolo 6 – Durata e recesso**

**6.1** Il presente Contratto avrà durata di [6] mesi e per tale periodo è irrevocabile/revocabile con possibilità per le Parti di recedere in qualsiasi momento con un preavviso scritto di 60 giorni, tramite PEC o raccomandata A/R

Alla scadenza di tale termine il vincolo contrattuale si intenderà automaticamente cessato, senza necessità di alcuna disdetta, fatto salvo quanto previsto nel foglio informativo.

La cessazione del contratto, da qualsiasi causa determinata, non pregiudica il diritto del Mediatore Creditizio di ricevere il corrispettivo per tutte le delibere di finanziamento/locazione finanziaria accettate dal Cliente sino alla data della cessazione.

Nel caso in cui l'erogazione del finanziamento, oggetto del presente contratto, si protragga oltre il termine contrattuale per motivi non imputabili al mediatore creditizio o il soggetto erogante abbia provveduto a liquidare il finanziamento ottenuto attraverso l'intervento del mediatore creditizio successivamente alla scadenza del contratto di mediazione, non cesserà l'obbligo di remunerazione e del rispetto degli obblighi derivanti dal "mandato di mediazione" da parte del cliente verso il mediatore stesso per l'attività prestata di mediazione creditizia.

**6.2** Il vincolo contrattuale si intenderà in ogni caso estinto ove il Finanziamento sia stato concesso grazie all'attività svolta dal Mediatore.

**6.3** Il Mediatore si riserva il diritto di rinunciare all'incarico conferito, previa comunicazione via PEC o raccomandata A/R inoltrata al solo Cliente richiedente, in ogni momento e senza che ciò generi per il Cliente diritto ad alcuna indennità o indennizzo.

**6.4** Qualora le analisi necessarie all'elaborazione della documentazione propedeutica all'istruttoria bancaria allo scopo di incrementare le probabilità di ottenere parere positivo del Finanziatore alla concessione del Finanziamento dovessero indicare, a insindacabile giudizio del Mediatore, l'insostenibilità economico-finanziaria, ovvero la non bancabilità, dell'iniziativa al cui sostegno è finalizzato il finanziamento, o comunque non risultasse un quadro di generale affidabilità bancaria degli attori coinvolti, questi avrà diritto di recedere anche unilateralmente dal contratto rinunciando ai propri diritti sulla provvigione a favore del mediatore (artt. 8.2 e 8.3) e sulla *retainer fee* (art. 8.4), ma non sulla *fixed fee* (art. 8.1).

## **Articolo 7 – Clausola risolutiva espressa e penali**

Il Contratto si intenderà risolto di diritto, all'atto di ricevimento da parte del cliente della comunicazione trasmessa dal Mediatore, nei casi in cui (i) il Cliente non comunichi o non consegni i Dati richiesti dal Mediatore, (ii) il Cliente comunichi o consegni dati falsi, contraffatti o incompleti, (iii) venga violato da parte del Cliente l'obbligo di esclusiva ove previsto, (iv) il Cliente abbia falsamente dichiarato di non aver in corso alcun altro contratto di mediazione creditizia o (v) abbia rinunciato al finanziamento prima del completamento dell'iter d'approvazione da parte dell'Istituto di credito o finanziatore.

In tali casi il Cliente dovrà corrispondere al Mediatore il rimborso di tutte le spese da questo sostenute e una penale nella misura massima indicata nel Foglio Informativo, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore, in conformità all'articolo 1382 del codice civile.

### **Articolo 8 – Compenso spettante al Mediatore e spese**

**8.1** Il Cliente, anche indipendentemente dalla conclusione della transazione, rimborserà al Mediatore una *fixed fee* di € [●] ([●]/00), fatturabile anticipatamente al momento della stipula del presente contratto, e di ulteriori € [●] ([●]/00) alla consegna della documentazione di propedeutica all'istruttoria bancaria elaborata dal Mediatore allo scopo di incrementare le probabilità di ottenere parere positivo del Finanziatore alla concessione del Finanziamento.

**8.2** Il Cliente si impegna a corrispondere al Mediatore, in caso di parere positivo del Finanziatore alla concessione del Finanziamento, una "**Provvigione**" del [●]% ([●] percento) sull'importo deliberato a condizioni di mercato.

**8.3** La medesima provvigione, sarà dovuta anche quando il Cliente avrà accettato un finanziamento di importo eventualmente maggiore o minore di quello richiesto e/o a condizioni diverse da quelle sopraindicate o avrà rifiutato, per qualsiasi motivo, la conclusione del finanziamento approvato dalla banca e/o intermediario.

**8.4** Il Cliente, anche indipendentemente dalla conclusione della transazione, rimborserà al Mediatore una *retainer fee* di € [●] ([●]/00), fatturabile anticipatamente al momento della consegna della documentazione di propedeutica all'istruttoria bancaria elaborata dal Mediatore allo scopo di incrementare le probabilità di ottenere parere positivo del Finanziatore alla concessione del Finanziamento, e di ulteriori € [●] ([●]/00) ogni [30 (trenta)] giorni calendariali successivi per un massimo totale di due addebiti addizionali. Tali onorari saranno detratti dalla Provvigione, se dovuta.

**8.5** Il Cliente, anche indipendentemente dalla conclusione dell'affare, rimborserà al Mediatore le Spese di istruttoria, nella misura massima indicata nel Foglio Informativo e le spese documentate relative a servizi postali, bolli, visure ecc. e connesse alla modalità di offerta fuori sede o all'utilizzazione di tecniche di comunicazione a distanza, fino all'importo massimo indicato nel Foglio Informativo.

**8.6** Il Cliente, anche indipendentemente dalla conclusione dell'affare, rimborserà al Mediatore le Spese di trasferta a piè di lista mediante fatture, corredate dai relativi giustificativi, inclusi i rimborsi chilometrici come da Tabelle ACI dell'anno corrente, nella misura massima e nelle modalità di calcolo indicate nel Foglio Informativo.

**8.7** Il Mediatore fatturerà gli importi dovuti negli importi e secondo le tempistiche di cui agli artt. 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 e 8.6, indicando quale termine di pagamento "30 giorni, data fattura".

**8.8** In caso di finanza Agevolata qualora il Cliente decidesse di affidare la rendicontazione della domanda di agevolazione a Sinloc MC Srl - Società di Mediazione Creditizia verrà applicato un ulteriore costo forfettario da definire all'atto del conferimento del nuovo incarico. Fermo restando che il succitato servizio sarà offerto solo su espressa richiesta del Cliente.

### **Articolo 9 – Comunicazioni**

**9.1** Qualsiasi comunicazione relativa al presente Contratto dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi che, in caso di successiva variazione, dovranno essere da ciascuna parte tempestivamente comunicati all'altra:

Per il Cliente: \_\_\_\_\_

Per il Mediatore: Sinloc MC Srl Società di Mediazione Creditizia, Via Gozzi, 2/G 35131 Padova (PD) – telefono + 39 049 8456909 – e-mail [info@sinlocmc.com](mailto:info@sinlocmc.com).

### **Articolo 10 – Privacy e avvisi informativi sulla trasparenza**

**10.1** Il Cliente dichiara di avere ricevuto l'Informativa relativa alla normativa in materia di protezione dei dati personali GDPR - Regolamento Europeo n. 2016/679 e normativa nazionale di riferimento e, preso atto di essa, consente il trattamento dei propri dati personali, limitatamente a quanto necessario per l'esecuzione del Contratto e per la comunicazione degli stessi ai Finanziatori.

**10.2** Il Cliente dichiara di aver avuto a disposizione tempo sufficiente per consultare la documentazione precontrattuale, i prodotti di interesse messi a disposizione dai Finanziatori e il presente mandato di mediazione, con eventuali allegati, e di avere compreso in ogni suo punto il contenuto prima della sottoscrizione di quest'ultimo.

**10.3** Il Cliente, inoltre, dichiara di aver preso atto dell'obbligo del mediatore creditizio di rispettare il D.lgs. n. 231/07 in materia di antiriciclaggio.

### **Articolo 11 – Foro Competente e reclami**

**11.1** Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione e validità del presente Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Padova.

**11.2** Il Cliente può presentare reclamo in relazione al contratto di mediazione creditizia sottoscritto.

Il reclamo dovrà necessariamente essere effettuato per iscritto a mezzo posta ordinaria oppure tramite posta raccomandata al seguente recapito:

SINLOC MEDIAZIONE CREDITIZIA S.R.L. – DIREZIONE – RECLAMI

Via Gozzi, 2/G 35131 Padova (PD)

Il reclamo potrà essere trasmesso anche a mezzo posta elettronica all'indirizzo: [info@sinlocmc.com](mailto:info@sinlocmc.com) oppure tramite posta certificata al seguente indirizzo PEC: [sinlocmc@pec.sinlocmc.com](mailto:sinlocmc@pec.sinlocmc.com) e dovrà contenere almeno i seguenti riferimenti:

- Nominativo/denominazione e recapiti del Cliente
- data del contratto di mediazione
- riferimenti delle persone incaricate del Mediatore Creditizio con le quali si è entrati in contatto
- motivazione del reclamo
- richiesta nei confronti del Mediatore Creditizio

Le istruzioni relative alla procedura di gestione del reclamo sono rilevabili anche sul sito [www.sinlocmc.com](http://www.sinlocmc.com) nella sezione "Reclami".

Il Mediatore Creditizio si impegna a rispondere entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il cliente non può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario ("ABF") per controversie sorte direttamente con



il mediatore creditizio, poiché quest'ultimo non può essere considerato legittimato passivo autonomo dinanzi all'ABF per controversie sorte con il cliente, sulla base di quanto previsto dall'art. 128-bis in combinato disposto con l'art. 115 del TUB ed alla luce della Comunicazione interpretativa OAM n. 27/20.

### **Articolo 12 – Limitazioni di responsabilità**

In considerazione della natura e finalità dell'incarico, il servizio di consulenza sarà svolto dal Mediatore in stretto coordinamento con il Cliente che, pertanto, si impegna a fornire tutta la collaborazione, l'assistenza ed il supporto necessari ed utili al corretto e puntuale svolgimento dell'incarico stesso garantendo in particolare al Mediatore e ai suoi collaboratori l'accesso a tutti i dati e le informazioni utili e favorendo ogni contatto in loco che si rendesse opportuno per il miglior espletamento della consulenza.

Il Mediatore non incorrerà in alcuna responsabilità per omissioni e/o inesattezze, dovute direttamente od indirettamente alla inadeguatezza, inidoneità o carenza delle informazioni ricevute. Il Mediatore altresì non incorrerà in alcuna responsabilità riguardo alla completezza e alla veridicità delle informazioni e dei dati che saranno forniti da terzi in riferimento al presente incarico.

Salvo i casi di dolo e colpa grave, in caso di inadempimento di Il Mediatore alle disposizioni del presente accordo l'importo massimo risarcibile in favore del Cliente non potrà superare l'ammontare fatturato da Il Mediatore a titolo di corrispettivo contrattuale nei 12 mesi antecedenti.

Resta altresì inteso che vista la peculiarità dell'attività di mediazione creditizia, il Mediatore non assume alcuna responsabilità circa il buon fine delle negoziazioni eventualmente intraprese e coltivate, garantendo unicamente il corretto svolgimento delle attività di propria pertinenza.

### **Articolo 13 – Modifiche al contratto**

**13.1** Qualsiasi modifica e/o integrazione al presente contratto potrà farsi solo per iscritto e previo comune accordo delle parti.

Luogo e data, \_\_\_\_\_

Cliente

Mediatore

\_\_\_\_\_

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, vengono specificatamente approvati e sottoscritti gli articoli 3, (Modalità di esecuzione dell'incarico ed esclusiva), 4 (Obblighi e dichiarazioni del Cliente), 7 (Clausola risolutiva espressa), 11 (Foro Competente e Reclami).

Luogo e data, \_\_\_\_\_

Cliente

Luogo e Data

\_\_\_\_\_